Ordinanza concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

(Ordinanza sul contrassegno stradale, OUSN)

del 24 agosto 2011 (Stato 1° dicembre 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010^1 sul contrassegno stradale (LUSN),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità di riscossione, mediante il contrassegno, della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali.

Art. 2 Acquisto del contrassegno

- ¹ Il contrassegno può essere acquistato presso:
 - a. i punti di vendita designati dai Cantoni o da organizzazioni da essi incaricate;
 - b. gli uffici di servizio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
 - c. i punti di vendita all'estero designati da organizzazioni con le quali la Direzione generale delle dogane (DGD) ha concluso un pertinente accordo.
- ² Il contrassegno può essere venduto o messo in circolazione al più presto il 1° dicembre dell'anno precedente.

Art. 3 Apposizione del contrassegno (art. 7 LUSN)

- ¹ Il contrassegno dev'essere integro e va incollato direttamente sul veicolo.
- ² Esso deve essere apposto nei seguenti punti:
 - a. su veicoli con parabrezza: sul lato interno del parabrezza in un punto ben visibile dall'esterno;
 - b. su veicoli senza parabrezza, rimorchi e motoveicoli: su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

RU 2011 4111

RS 741.71

741.711 Circolazione stradale

³ Il contrassegno è considerato annullato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 LUSN se:

- a. non è stato apposto conformemente ai capoversi 1 o 2;
- b. esso o lo strato adesivo originale è stato alterato; o
- c. non è stato incollato sul veicolo con lo strato adesivo originale.

Art. 4 Rottura del parabrezza

- ¹ Se il parabrezza sul quale è correttamente incollato un contrassegno valido è danneggiato e deve essere sostituito, occorre apporre un nuovo contrassegno.
- ² La DGD può stipulare un accordo con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni nel quale sono disciplinate la sostituzione e il rimborso del contrassegno in caso di sostituzione del parabrezza.
- ³ Se i costi di sostituzione del contrassegno non sono assunti da una compagnia d'assicurazioni, l'ufficio di servizio dell'AFD sostituisce il contrassegno dietro presentazione del vecchio contrassegno e della fattura relativa alla sostituzione del parabrezza.

Art. 5 Conteggio (art. 9 LUSN)

- ¹ I Cantoni effettuano periodicamente il conteggio con la DGD conformemente alle sue istruzioni.
- ² L'anno contabile va dal 1° dicembre al 30 novembre.
- ³ La DGD può eseguire le verifiche necessarie.

Art. 6 Controlli

- ¹ Gli organi di controllo istituiti dall'AFD o dai Cantoni possono fermare i veicoli ed entrarvi al fine di verificare la validità del contrassegno.
- ² In caso di contravvenzione, tali organi di controllo possono chiedere i documenti di legittimazione del conducente per accertarne l'identità.

Art. 7 Contravvenzioni (art. 14 LUSN)

- ¹ In caso di contravvenzione, la persona assoggettata deve acquistare un contrassegno se per il periodo di tassazione non possiede un contrassegno, ne possiede uno annullato o non lo porta con sé. Immediatamente dopo l'acquisto, il contrassegno deve essere incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.
- ² Se la persona assoggettata porta con sé nel veicolo un contrassegno non annullato, deve incollarlo immediatamente sul veicolo conformemente all'articolo 3.

³ Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificarne il conducente, il detentore del veicolo deve provare all'organo di controllo, entro 30 giorni, che nel frattempo il contrassegno è stato incollato sul veicolo conformemente all'articolo 3.

Art. 8 Modulo per le multe inflitte in procedura semplificata (art. 16 cpv. 2 LUSN)

- ¹ Se paga la multa immediatamente, il conducente riceve una quietanza.
- ² Negli altri casi, il conducente o il detentore del veicolo riceve un modulo concernente il termine di riflessione. Nel caso di persone assoggettate domiciliate all'estero, è fatto salvo l'articolo 12 LUSN.
- ³ La quietanza e il modulo concernente il termine di riflessione devono contenere almeno le indicazioni menzionate nell'allegato.

Art. 9 Esecuzione

- ¹ L'esecuzione della presente ordinanza compete all'AFD e ai Cantoni.
- ² La DGD è l'ente centrale preposto al conteggio e l'organo di sorveglianza.
- ³ Essa emana le istruzioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 ottobre 1994² concernente una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è abrogata.

Art. 11 Modifica del diritto vigente

...3

Art. 12 Disposizione transitoria

Ai contrassegni 2011 sono applicabili, fino al 31 gennaio 2012, le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 1994⁴ sul contrassegno stradale.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2011.

² [RU **1994** 2518, **1995** 4425 all, 1 n, II 13]

Le mod. possono essere consultate alla RU **2011** 4111.

^{4 [}RU **1994** 2518, **1995** 4425 all. 1 n. II 13]

741.711 Circolazione stradale

Allegato (art. 8)

Requisiti minimi dei moduli per le multe inflitte in procedura semplificata

A. Quietanza per multe

La quietanza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. autorità che emette la multa;
- b. data della contravvenzione:
- c. fattispecie o numero della contravvenzione secondo l'elenco delle multe;
- d. importo della multa;
- e. organo di controllo.

B. Modulo concernente il termine di riflessione

- Oltre alle indicazioni di cui alla lettera A, il modulo deve contenere anche le indicazioni seguenti:
 - a. cognome, nome, data di nascita, luogo d'origine e domicilio del contravventore:
 - b. numero della targa, marca e categoria del veicolo;
 - c. ora e luogo della contravvenzione;
 - d. data della consegna del modulo;
 - e. indicazione che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni sarà avviata la procedura ordinaria.
- Al modulo deve essere allegata una polizza di versamento per il pagamento della multa.
- 3. Il modulo può essere impiegato, senza i dati personali di cui al numero 1 lettera a, come cedola di contravvenzione da collocare sotto il tergicristallo.